



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IV CIVILE



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione standardizzata dei compensi per le difese civili dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L'anno 2021 addì 10 del mese di novembre in Genova:

il Tribunale di Genova, in persona del Presidente, Dott. Enrico Ravera

e

l'Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi;

PREMESSO CHE:

- Il patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS) è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli e come tale da attuazione ai principi della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Costituzione Italiana in tema di difesa del non abbiente;
- In particolare l'art. 6 c. 3 lett. C della CEDU dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia», mentre l'art. 24 comma 3 della Costituzione stabilisce che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
- Il PSS è quindi un istituto fondamentale per l'attuazione dello Stato di Diritto e dei principi di eguaglianza sostanziale dei cittadini davanti alla legge e conseguentemente deve essere posta particolare cura all'attuazione di tale diritto in tutte le sue fasi, compresa quella della remunerazione del difensore che ha prestato la sua opera a favore di soggetti ammessi al PSS;
- A tale proposito si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS);
- il Presidente del Tribunale di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sentiti i Magistrati del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

ritengono quindi necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione, per la Cancelleria di semplificare le notifiche con risparmio di spesa e, per il difensore, di assicurare pagamenti più celeri;

- I due settori ove maggiore è l'incidenza delle procedure di PSS sono il settore famiglia e il settore protezione internazionale e si è ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di due distinti protocolli per tali settori stante anche la diversa competenza territoriale del Tribunale di Genova in relazione alle due materie;

tutto ciò premesso, con il presente atto, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (COA), l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti trattati dalla sezione IV famiglia, come indicata nella tabella 1 (sezione famiglia) allegata al presente protocollo.
2. Per ottenere la liquidazione dei compensi i difensori dovranno depositare solo ed esclusivamente per il tramite del pct:
 - a) Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
 - b) Istanza di liquidazione con contestuale dichiarazione dalla quale risulti l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per tutta la durata del procedimento;
 - c) Nota spese dettagliata (redatta sulla base del modello allegato);
 - d) Ricevuta SIAMM (rilasciata dal sistema in formato PDF con un numero di protocollo Web composto da 6 numeri preceduti dalla lettera "W". I modelli del registro sono:
 - i. CIVILE CONTENZIOSO STRANIERI: Mod. 1/B (inclusi divorzi congiunti e separazioni consensuali)
 - ii. CIVILE NON CONTENZIOSO: Mod. 18 (volontaria giurisdizione)
3. Si precisa che la nota spese, che contiene anche la formale richiesta di liquidazione, deve essere depositata con atto autonomo e non come allegato alle memorie conclusionali o al foglio di precisazione conclusioni al fine di permettere alla cancelleria di sottoporre tale atto all'attenzione del giudice su consolle.
4. Non saranno accettati dalle cancellerie depositi in formato cartaceo dei documenti di cui al punto 2 e 3 (salvo specifica autorizzazione del Presidente della Sezione previa presentazione di istanza al deposito cartaceo che specifichi i giustificati

motivi (malfunzionamento sistema etc.) e comunque non si procederà alla liquidazione degli onorari senza il deposito successivo di tali documenti in formato digitale.

5. I difensori che vorranno aderire al presente protocollo dovranno formulare l'istanza di liquidazione chiedendo l'applicazione del presente protocollo e utilizzando il modulo predisposto (ALLEGATO 2) da depositare esclusivamente per il tramite del pct; il modulo potrà essere depositato anche prima dell'udienza conclusiva del procedimento, fermo restando la possibilità di depositare l'istanza di liquidazione successivamente al deposito del provvedimento che definisce il primo grado di giudizio.
6. Il Collegio, e nei procedimenti monocratici il Giudice, provvederà alla liquidazione degli onorari con riferimento alle tabelle allegate al presente protocollo (ALLEGATO 1), ferma restando per l'organo giudicante, la possibilità di effettuare liquidazioni differenziate in casi peculiari applicando in tal caso specificamente i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014. Anche il difensore, ogniqualvolta ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda aderire al protocollo o ritenga che, per le peculiarità del caso trattato, gli importi dell'onorario vadano valutati in modo diverso dagli standard previsti nel protocollo, può chiedere liquidazioni con importi diversi da quelli previsti nel protocollo.
7. Alla tariffa standard come sopra concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.VA. e C.P.A. come per legge.
8. La comunicazione del decreto di liquidazione al difensore e al Pm verrà effettuata dalla cancelleria per il tramite del pct.
9. L'adesione al presente protocollo comporta, da parte del difensore, rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione a condizione che la liquidazione adottata dal giudice sia a sua volta conforme alla tariffa standard. In caso di liquidazione difforme rimane fermo il diritto del difensore di impugnare il decreto.
10. Al fine di agevolare la trasmissione alla Ragioneria dello Stato della documentazione necessaria per il pagamento degli onorari, documentazione che deve essere trasmessa in formato digitale in un formato parzialmente diverso da

quello utilizzato nel pct, e tenuto conto della difficoltà di trasporre i documenti digitali dal pct nei sistemi adottati dal MEF, gli Avvocati si impegnano a trasmettere una copia digitale di cortesia dei documenti di cui al punto 2 secondo le modalità tecniche separatamente indicate dal COA.

- a) Per i nuovi procedimenti di PSS tale trasmissione avrà inizio a decorrere dalla comunicazione del COA successiva alla data di entrata in vigore del presente protocollo previa comunicazione del COA.
- b) Per i procedimenti di PSS ancora da liquidare il Tribunale invierà agli avvocati, da apposito indirizzo mail, una richiesta di trasmissione dei documenti di cui al punto 2, anche se già depositati, con le modalità che saranno indicate nella mail stessa.

11. Al fine di effettuare con modalità automatizzate il controllo sull'iscrizione dell'avvocato nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Corte di Appello di Genova, il COA invierà periodicamente, in formato digitale separatamente concordato, un elenco aggiornato degli avvocati iscritti in tale elenco, in modo da aggiornare il sistema informatico del Tribunale.

12. Il Tribunale di Genova e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova prendono atto degli indirizzi giurisprudenziali della Sezione Famiglia del Tribunale in materia di PSS, di cui ai verbali art. 47 quater OG del 7 e 14 maggio 2021, che si allegano al presente protocollo (ALLEGATO 3).

TRIBUNALE di GENOVA
Il Presidente
dr. Enrico RAVERA

ORDINE DEGLI AVVOCATI di
GENOVA
Il Presidente
avv. Luigi COCCHI